



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
“SEMPLIFICAZIONE CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA IN ESPORTAZIONE”**

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

Agecontrol S.p.A con sede in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni, n.30h (codice fiscale 07233190581) rappresentato da _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

- Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del ____ (Allegato A) è stato approvato il Progetto “Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione” che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:
 - ricevimento della domanda del certificato fitosanitario;
 - analisi sommaria di definizione della tipologia di controllo da effettuare;
 - assegnazione della verifica all’ispettore;
 - verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta;
 - ispezione presso l’impresa;
 - eventuale prelievo di campioni e successiva analisi presso i laboratori del U.O. Fitosanitario;
 - rilascio della certificazione e comunicazione all’interessato;
- ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 tra i compiti dei Servizi fitosanitari regionali rientrano tra gli altri:
 - l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi;
 - l’aggiornamento degli Ispettori Fitosanitari.
- il Reg. (UE) n. 2017/625, relativo anche ai controlli fitosanitari, prevede all’art. 29 e seguenti che le autorità competenti (Servizi fitosanitari regionali) possano delegare i controlli ufficiali previsti da detto Regolamento;
- tali compiti possono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, da qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse;



- Agecontrol S.p.A., istituita con D.L. n.701 del 27/10/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n.898 del 23/12/1986, è l'Agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie, della quale AGEA è socio unico;
- ai sensi dell'art.4 del Decreto MIPAAF del 3.8.2011 n.5462 sono affidate all' Agecontrol S.p.A. le verifiche di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, tra i quali quelli in esportazione verso Paesi terzi previste dal Reg. (UE) n. 543/2011 del 7/06/2011;
- allo stato attuale, le partite di prodotti ortofrutticoli in esportazione sono sottoposte a verifiche di conformità e a verifiche fitosanitarie effettuate da funzionari dei due diversi Enti, rispettivamente di Agecontrol S.p.A. e del Servizio Fitosanitario, che intervengono distintamente sulla medesima impresa, sulla medesima spedizione e nei medesimi luoghi;
- tale attività incide sulla economicità dell'agire della Pubblica Amministrazione e determina necessariamente, per l'operatore, un ulteriore onere per le operazioni di esportazione;
- in ragione dei principi di buona amministrazione, economicità, semplificazione dei procedimenti nei confronti degli operatori economici, è interesse reciproco concludere un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'effettuazione di controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi si conclude con il rilascio del relativo certificato e che tale attività, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 2 febbraio 2021 n. 19, deve essere svolta da ispettori fitosanitari iscritti nell'apposito registro tenuto dal Servizio fitosanitario centrale;
- gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale;

CONSIDERATO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A. sono soggetti a cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;



In attuazione delle direttive UE, il D.Lgs. n. 36/2023 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

La collaborazione tra la Regione e Agecontrol S.p.A nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante del presente Accordo.

ART. 2 – OGGETTO

Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A attivano una collaborazione per lo svolgimento del Progetto "Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione" come descritto nell'allegato A della DGR n. del per l'attività di ispezione e rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli freschi tramite i funzionari di Agecontrol S.p.A, con qualifica di ispettore fitosanitario, sotto le direttive e la vigilanza tecnica dell'U.O Fitosanitario della Regione Veneto.



La collaborazione istituzionale ha ad oggetto le seguenti attività:

- ricevimento della domanda di certificazione fitosanitaria in esportazione;
- analisi sommaria per definire la tipologia di controllo da effettuare;
- assegnazione all'ispettore;
- verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta;
- ispezione presso l'impresa;
- eventuale prelievo di campioni;
- eventuale analisi presso i laboratori del Servizio fitosanitario;
- rilascio della certificazione e comunicazione all'interessato.

ART. 3 – ATTIVITA' E IMPEGNI RECIPROCI

La Regione si impegna:

- a) a fornire ai funzionari di Agecontrol S.p.A , incaricati di svolgere i controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli freschi in esportazione verso Paesi terzi, l'assistenza tecnico-specialistica per la corretta esecuzione dei compiti affidati;
- b) ad esercitare un ruolo di supervisione circa le attività di controllo fitosanitario in parola;
- c) a fornire adeguata formazione, aggiornamento e addestramento ai funzionari di Agecontrol S.p.A incaricati di svolgere i controlli fitosanitari di cui sopra;
- d) a mettere a disposizione, previo accredito dei medesimi funzionari, l'applicativo on line "Certifito" necessario per gestire i controlli fitosanitari in parola.

Agecontrol S.p.A si impegna:

- a) ad eseguire nel territorio della Regione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi, i controlli fitosanitari e il rilascio del relativo certificato tramite propri funzionari con qualifica di "Ispettore fitosanitario", secondo le modalità stabilite dall Uo Fitosanitario, ivi compreso il preventivo riscontro del versamento della tariffa fitosanitaria prevista dalle norme vigenti;
- b) a coordinare la propria attività con quella svolta dall'U.O. Fitosanitario e in particolare a comunicare alla predetta l'eventuale rinvenimento di organismi nocivi indicando, oltre al centro di spedizione, il tipo e l'origine della merce infestata o infetta.

ART. 4 – TEMPI E ATTIVITA' DA ESEGUIRE

Agecontrol S.p.A si impegna ad eseguire entro il 31 dicembre 2027 il numero massimo di 2800 certificati rilasciati.

ART. 5 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

Il Responsabile delle attività per l'U.O. Fitosanitario è il dott. Paolo Frasson.

Il Responsabile delle attività per Agecontrol S.p.A è il dott. Graziano Capuccini.



ART. 6 – DURATA

Il presente Accordo è valido dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027.

Alla stipula si provvederà ai sensi del comma 2 bis dell'art.15 della Legge n. 241/1990, il quale prevede l'utilizzo, della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

La Regione riconosce ad Agecontrol S.p.A. l'importo massimo complessivo di euro 71.400,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, come determinato nell'analisi economica contenuta nel progetto di collaborazione, secondo le seguenti modalità:

Euro 35.700,00 massimo per le attività svolte entro il 31 dicembre 2026;

Euro 35.700,00 massimo per le attività svolte entro il 31 dicembre 2027.

Fermo restando l'obbligo di documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, qualora sia rilasciato un numero di certificati inferiore a quelli previsti all'art.4, il rimborso è determinato applicando al numero di certificati complessivamente rilasciati il costo unitario effettivamente sostenuto, fino a un massimo di Euro 25,50.

Resteranno a carico di Agecontrol S.p.A tutti gli ulteriori oneri relativi alla disponibilità di risorse umane, strutture e strumenti che costituiscono la compartecipazione alle attività previste.

ART. 8 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avviene in due soluzioni a seguito della presentazione dei rendiconti intermedi e finale, contenente il numero degli ispettori impiegati, il numero di ore prestate, il costo orario medio sostenuto, le spese di missione sostenute, il costo totale e il numero di certificati rilasciati, come da Progetto allegato.

Al fine di procedere al pagamento dei rimborsi di cui all'articolo precedente, Agecontrol S.p.A. predispone, secondo lo schema fornito dal Servizio fitosanitario:

un rendiconto intermedio – da presentare entro il 15 gennaio 2027, per le attività svolte entro il 31 dicembre 2026;

un rendiconto finale – da presentare entro il 15 gennaio 2028, per le attività svolte entro il 31 dicembre 2027.

La Regione si impegna a liquidare ad Agecontrol S.p.A il rimborso, determinato secondo le modalità previste dall'art.7, a seguito della verifica dell'attività svolta, dei rendiconti presentati entro 3 mesi dalla loro presentazione.

ART. 9 - UTILIZZO DEI RISULTATI

Agecontrol S.p.A non può utilizzare le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, senza preventiva autorizzazione della Regione.

ART. 10 - RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).



ART. 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del Codice civile.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n.104/2010.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.131/1986, con costi a carico della parte che ne richieda la registrazione.

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell'Accordo sono a carico di Agecontrol S.p.A

per la Regione del Veneto
Il Direttore del UO Fitosanitario

(firmato digitalmente)

per AGECONTROL S.P.A.
Amministratore
Unico

(firmato
digitalmente)



bab0848d

